

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

**Dott. Sergio Massa**

sergio.massa@sdc.bo.it

**Dott. Elena Melandri**

elena.melandri@sdc.bo.it

**Dott. Paola Belelli**

paola.belelli@sdc.bo.it

**Dott. Pierpaolo Arzarello**

pierpaolo.arzarello@sdc.bo.it

**Dott. Monica Cesari**

monica.cesari@sdc.bo.it

**Rag. Elisabetta Colombarini**

elisabetta.colombarini@sdc.bo.it

Bologna, 9 dicembre 2024

**A TUTTI I CLIENTI**

**LORO INDIRIZZI**

Buongiorno a tutti.

Con la presente vi aggiorniamo sulle prossime scadenze fiscali e sulle novità che la Legge finanziaria per il 2025 prevede.

## La "telenovela" del Titolare Effettivo

Come avevamo scritto nella precedente Circolare, prudentemente suggerivamo di comunicare annualmente il/i titolari effettivi al Registro Imprese. Alcune Camere di Commercio (es. Bologna) invitavano a presentare questa Comunicazione, altre le accettavano, altre no.

Il 29 novembre l'Unioncamere ha finalmente dato disposizioni affinché questo adempimento sia **sospeso** per tutti, in attesa dei chiarimenti richiesti e senza il rischio di pagare sanzioni.

Noi naturalmente ci adeguiamo volentieri per cui d'ora in avanti non presenteremo ulteriori Comunicazioni finché non vengano chiariti tutti i dubbi e le scadenze riguardanti questo adempimento e riprenda l'obbligo ora sospeso.

## Omaggi natalizi a clienti, ecc.

Tralasciando il caso di omaggi di beni prodotti/commerciati dall'impresa, possiamo classificare gli omaggi in due categorie:

- beni di importo unitario inferiore a 50 euro: l'Iva sull'acquisto è **deducibile** ed il costo interamente **deducibile**;

- beni di importo unitario superiore a 50 euro: sono considerate spese di rappresentanza per cui **l'Iva non è detraibile** e il costo si deduce, ma entro certi limiti (fino all'1,5% dei ricavi fino a 10 milioni, poi la percentuale scende).

Naturalmente occorre dimostrare l'inerenza del costo e tenere nota con DDT, o buoni di consegna, dei beneficiari, in particolare se non si regalano panettoni ma, ad es., vini pregiati e per dimostrare che l'omaggio singolo non ha superato il limite dei 50 euro. Per verificare tale limite nel caso di cesta natalizia occorre sommare tutti i costi dei regali ivi contenuti.

La cessione dell'omaggio non sconta l'Iva e non va fatturata.

Ai fini Irap, i soggetti Ires possono dedurre gli omaggi, le società di persone no.

## Omaggi natalizi ai dipendenti

Le aziende sono solite omaggiare anche i dipendenti in occasione delle Feste natalizie. La spesa sostenuta normalmente è deducibile dal reddito d'impresa e, entro certi limiti, **non è reddito (fringe benefit) per il dipendente**, essendo esente da tassazione.

I beni ceduti ed i servizi prestati gratuitamente in favore dei dipendenti ordinariamente hanno il limite di euro **258,23** per periodo di imposta, ai sensi dell'art. 51 c. 3 del TUIR, ma nel 2024 l'importo della soglia di esenzione è cambiato per dare un sostegno alle famiglie.

La legge di bilancio 2024 ha previsto l'incremento temporaneo, per il periodo d'imposta 2024, della sopra citata soglia di non imponibilità dei fringe benefit a:

- 1.000 euro, per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico;

- 2.000 euro, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.

**Attenzione:** se il valore dei fringe benefit concessi nell'anno è superiore ai suddetti limiti, lo stesso concorre **interamente** alla formazione del reddito del dipendente, non solo l'eccedenza.

## Detrazione Iva su importazioni: ciò che conta oggi e' il Prospetto di riepilogo delle Dogane

L'agenzia delle Entrate ha confermato che l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva all'importazione è possibile solo con l'annotazione nel registro degli acquisti del cosiddetto **prospetto di riepilogo ai fini contabili**. Il prospetto di riepilogo pertanto assume il ruolo di **unico documento rilevante in ambito Iva**. Infatti, al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e

fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle "bollette" di importazione e, quindi, consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata all'importazione, l'agenzia delle Dogane contestualmente allo svincolo delle merci mette a disposizione un **Prospetto di riepilogo ai fini contabili** della dichiarazione doganale che riporta i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi), suddivisi per aliquote.

## Bonus edilizi 2025

Scade il 31 dicembre 2024 l'aliquota di detrazione del 50% sulle spese fino ad € 96.000 relative agli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio - art. 16-bis TUIR - da spalmare in 10 anni.

Dal 1° gennaio 2025 l'aliquota passerà al 36% delle spese sostenute, col massimale di € 48.000.

Sembra tuttavia che per le unità abitative adibite ad abitazione principale rimangano i vecchi limiti: detrazione 50% e massimale di € 96.000. Occorre inoltre tener conto del prossimo taglio delle detrazioni fiscali: è infatti prevista nella Legge Finanziaria una **drastica riduzione** di tutte le detrazioni fiscali per i redditi superiori a 75.000 euro, con una modulazione dell'agevolazione in funzione dei componenti del nucleo familiare.

## Spese di trasferta dipendenti tracciabili dall'1.1.2025

Secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio, dal 2025 le spese di trasferta dipendenti, se non pagate con strumenti tracciabili, saranno **non deducibili per le imprese e tassate per i dipendenti**.

Già questo ci fa sobbalzare dalla sedia in quanto è chiara la doppia tassazione: prima si tassa l'impresa poi la stessa cifra si tassa in capo al dipendente, in barba al divieto di doppia imposizione.

Parliamo in particolare delle spese per trasporti, in particolar modo i taxi, i bar e le spese per pranzi e cene durante le trasferte.

Cosa si suggerisce di fare?

Occorrerebbe dotare i lavoratori di carte di credito aziendali, ma in tal modo si appesantisce la gestione e lievitano i costi; meglio sarebbe utilizzare le carte personali dei dipendenti.

Alcuni dipendenti possono non avere la carta di credito o averla con un plafond non adeguato per affrontare contemporaneamente le spese personali e quelle per conto dell'azienda che poi gli vengono rimborsate.

Una prima soluzione potrebbe essere questa: l'azienda concorda con un istituto di credito l'emissione di carte per uso sia personale che aziendale, il cui costo di emissione è a carico dell'impresa, ma l'addebito avviene sul conto corrente del dipendente, in genere dopo due mesi, così che nel frattempo il lavoratore abbia già ricevuto nel mese successivo alla spesa, il rimborso dall'azienda.

La seconda soluzione potrebbe essere quella di dotare il dipendente di una carta di credito aziendale che appoggi le spese direttamente sul conto dell'azienda.

Ma ci sono Paesi o aree all'estero in cui è materialmente impossibile pagare con la carta di credito perché ristoranti o altre strutture non ne prevedono l'utilizzo.

Soprattutto nel caso delle piccole imprese l'ipotesi più realizzabile è che il dipendente paghi con un proprio strumento di moneta elettronica, consegnando al datore di lavoro i documenti fiscali che attestino la spesa e la ricevuta del Pos. È chiaro che in questo caso sarà il datore a dover rimborsare il dipendente in busta paga, ferma restando l'esclusione da imponibilità dei rimborsi.

## Uso del contante: prudentemente max 2.999 euro

La soglia massima di utilizzo del contante per l'anno 2024 è di 4.999 euro.

Segnaliamo tuttavia che controlli possono essere disposti se l'uso del contante è pari o superiore a 3.000 euro.

## Esportatori abituali - Dichiarazioni d'intento per l'anno 2025

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno i contribuenti che hanno effettuato nel 2024 operazioni con l'estero in regime di non imponibilità IVA possono già compiere le prime verifiche in merito all'acquisizione della qualifica di **esportatore abituale**. Chi conseguirà tale qualifica potrà utilizzare, nel corso del 2025, il plafond maturato per avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi, nonché di effettuare importazioni, senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. c) del DPR 633/72.

Lo status di **esportatore abituale** si acquisisce avendo registrato, nell'anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti), un ammontare di ricavi derivanti da cessioni all'esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d'affari.

Per poter effettuare acquisti in regime di non imponibilità gli esportatori abituali sono tenuti a redigere la **dichiarazione d'intento**, conformemente al modello approvato dall'Ag. Entrate, la quale va trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita **ricevuta telematica** con l'indicazione del protocollo di ricezione.

Per questa ragione, approssimandosi la fine dell'anno, i soggetti che hanno acquisito (o presumono di acquisire) lo status di esportatore abituale devono predisporre le lettere d'intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni senza IVA dal 1° gennaio 2025.

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

La vigente disciplina consente di presentare la dichiarazione d'intento:

- per una singola **operazione**;
- oppure per una o **più operazioni**, sino a concorrenza di uno specifico ammontare del plafond disponibile.

La seconda modalità è quella più adottata dagli operatori perché consente di esporre un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno verso uno specifico fornitore. E' buona norma inviare al fornitore copia della Dichiarazione d'intento presentata.

Nel caso di importazione di beni, e' possibile avvalersi di una sola dichiarazione d'intento per più operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzare nell'anno.

Segnaliamo che l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d'intento nei confronti di più fornitori anche se l'ammontare complessivo supera il plafond disponibile: se si agisce così l'esportatore abituale dovrà prestare particolare attenzione, nel corso dell'anno, a monitorare le forniture ricevute in regime di non imponibilità al fine di non incorrere nel c.d. splafonamento. In pratica in tali casi occorrerà revocare la precedente comunicazione tramite PEC indirizzata al fornitore.

## Polizze catastrofali

Siamo in attesa che venga disposto questo oneroso obbligo, pare tuttavia certa una proroga..

## Iva sul distacco del personale

E' stata abrogata la normativa nazionale che prevedeva l'irrelevanza ai fini Iva del distacco di personale, tra imprese intercompany, in cui viene ribaltato il mero costo.

Pertanto a partire dall'1.1.2025 anche tali rimborsi vanno assoggettati ad Iva

## Termini di accertamento imposte

Una confortante notizia, ogni tanto.

Confidando di non ricevere avvisi d'accertamento sotto le Feste (controllare sempre la PEC), possiamo dire che normalmente, escludendo regimi particolari, premiali, CPB, ecc., gli anni ancora accertabili **partono dal 2019** - Dichiarazione presentata nel 2020 - il cui termine oggi e' al 31.12.2025. Cioe' dopo 5 anni dalla presentazione della Dichiarazione.

E così via di anno in anno.

Ma civilmente la documentazione va sempre conservata per 10 anni.

o\_o\_o\_o\_o

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito [www.studio-dott-comm.it](http://www.studio-dott-comm.it).

E comunque, dato l'approssimarsi delle festività natalizie,

**TANTI AUGURI DI BUONE FESTIVITA'**

